REGOLAMENTO (CEE) N. 2923/74 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce n. 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (1), qui di seguito denominato « accordo », ed il protocollo che fissa talune disposizioni relative a detto accordo a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea (2), qui di seguito denominato « protocollo », dispongono l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo di 500 tonnellate di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce n. 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro ; che la dichiarazione comune relativa all'articolo 2 del protocollo ripartisce questo contingente tariffario fra gli Stati membri nel modo seguente : 100 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria e 400 tonnellate per i nuovi Stati membri ; che, a norma dell'allegato I dell'accordo, i dazi contingentali sono pari al 30 % dei dazi della tariffa doganale comune ; che, per quanto riguarda i dazi contingentali che i nuovi Stati membri devono applicare, devono essere osservate le disposizioni speciali del protocollo e dell'atto di adesione (3) ; che, per rispettare le disposizioni particolari del protocollo, è opportuno prevedere regimi differenti per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall'altro ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni degli indumenti in questione in ciascuno degli Stati membri sino ad esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti in provenienza da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando tuttavia che negli ultimi tre anni nessuna importazione di detti prodotti in provenienza da Cipro ha avuto luogo nella Comunità nella sua composizione originaria e che sono state effettuate deboli importazioni soltanto in uno dei nuovi Stati membri ; che nessuna previsione può essere fatta per il 1975 ; che, per garantire un'equa ripartizione dei due volumi contingentali tra gli Stati membri interessati, occorre prevedere una notevole partecipazione di ciascuno degli Stati membri al volume contingentale corrispondente ; che quest'ultima può definirsi, in percentuale, approssimativamente nel modo seguente :

Benelux :	27,8
Germania :	19,4
Francia :	27,8
Italia :	25,0
Danimarca :	45,0
Irlanda :	5,0
Regno Unito :	50,0

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere ciascuno di questi volumi in due parti ripartendo le prime fra gli Stati membri, e costituendo con le seconde riserve destinate a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno

(1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 88.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

fissare le prime parti ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere rispettivamente al 75 % e al 50 % circa del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di una aliquota supplementare della riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente esaurita e se le riserve lo consentano ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne trasferisca una notevole percentuale alla riserva per evitare che una parte del contingente tariffario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e che pertanto tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975, un contingente tariffario di 500 tonnellate è aperto nella Comunità per gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce n. 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro. Questo contingente è ripartito e gestito conformente alle seguenti disposizioni.

Articolo 2

1. Nel quadro del contingente tariffario di cui all'articolo 1, il dazio della tariffa doganale comune è parzialmente sospeso al livello del 5,1 % per un volume di 100 tonnellate.

2. Entro i limiti di un volume di 400 tonnellate del contingente tariffario di cui all'articolo 1, i nuovi Stati membri applicano dei dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia fissate nell'atto di adesione, nell'accordo e nel protocollo.

Articolo 3

1. Una prima parte di 72 tonnellate del volume di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene ripartita tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1975, ammontano ai quantitativi qui di seguito indicati :

Germania :	20 tonnellate
Benelux :	14 tonnellate
Francia :	20 tonnellate
Italia :	18 tonnellate

La seconda parte, pari a 28 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

2. Una prima parte di 200 tonnellate del volume di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è ripartita fra i nuovi Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1975 ammontano ai quantitativi qui di seguito indicati :

Danimarca :	90 tonnellate
Irlanda :	5 tonnellate
Regno Unito :	105 tonnellate

La seconda parte, pari a 200 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 4

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 3 — o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva corrispondente, qualora sia stato applicato l'articolo 6 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della corrispondente riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o

più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva corrispondente.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1975.

Articolo 6

Se, per il 15 settembre 1975, uno Stato membro non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla corrispondente riserva, entro il 10 ottobre 1975, la parte non utilizzata di detta aliquota che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte maggiore, se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1975, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1975 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva corrispondente.

Articolo 7

La Commissione contabilizza i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa, non appena le pervengano le notifiche, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1975, dell'entità delle riserve dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro attribuite.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione alle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET